COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.09.2000
COM(2000) 609 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e reca riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori originarie dell'India e della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Lituania, della Malaysia e della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 29 luglio 1999 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tubi catodici di 14 pollici per televisioni a colori (TCC) originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese ("Cina") e della Repubblica di Corea[1] ("Corea").

Con il regolamento (CE) n. 837/2000[2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di TCC originari dell'India, della Malaysia, della Cina e della Corea classificabili al codice NC ex 8540 11 11. Con lo stesso regolamento si è stabilito a titolo provvisorio di non istituire un dazio antidumping sulle importazioni originarie della Lituania, in quanto il margine di dumping rilevato per tale paese era inferiore alla soglia del 2% di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96[3] del Consiglio.

Successivamente all'istituzione dei dazi antidumping provvisori i servizi della Commissione hanno approfondito l'analisi del dumping e del pregiudizio. Il presente progetto di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo si basa sulle conclusioni definitive relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità.

Le misure proposte sono dazi *ad valorem* da applicarsi alle importazioni di TTC originari dell'India (20,5%) e della Corea (19,7%). Si propone invece di chiudere i procedimenti nei confronti di Lituania e Malaysia, per le quali si è appurato che il margine di dumping è stato inferiore al livello *de minimis*, e nei confronti della Cina, poiché si è appurato che la quota di mercato occupata dalle importazioni cinesi è stata inferiore alla soglia *de minimis*.

Si propone quindi al Consiglio di adottare il presente progetto di regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 27 ottobre 2000.

---

1 GU C 216 del 29.7.1999, pag. 3.

2 GU L 102 del 27.4.2000, pag. 15.

3 GU L 56 del 6.3.1996, pag.1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, GU L 128 del 30.4.1998, pagg. 18 - 19.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e reca riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori originarie dell'India e della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Lituania, della Malaysia e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea[1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 837/2000[2] ("il regolamento provvisorio") è stato istituito un dazio antidumping sull'importazione nella Comunità di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva dello schermo misurata in linea retta) superiore a 33 cm, ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con un passo (cioè la distanza tra due linee dello stesso colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm ("TTC"), originarie dell'India, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese ("Cina") e della Repubblica di Corea ("Corea"), classificabili al codice NC ex 8540 11 11 (codice TARIC 8540 11 11 * 94).

(2) Considerato che il margine di dumping appurato per la Lituania è risultato inferiore alla soglia del 2% fissata dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ("il regolamento di base"), non sono state istituite misure provvisorie nei confronti di tale paese.

2. Seguito del procedimento

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, GU L 128 del 30.4.1998, pagg. 18 - 19.

[2] GU L 102 del 27.4.2000, pag.15.

(3) In seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio, le parti sono state informate sui fatti e sulle considerazioni sulle quali si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno reso note le proprie osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate dalla Commissione. Esse sono state quindi informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali su cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

(4) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

(5) La Commissione ha nuovamente richiesto e verificato tutte le informazioni che reputava necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Poiché l'unica osservazione ricevuta a questo proposito successivamente alla comunicazione delle conclusioni provvisorie riguardava il prodotto fabbricato dal produttore esportatore cinese, e poiché si considera appropriato chiudere il procedimento relativo a tale paese (cfr. considerando 85 seguente), si confermano in questa sede il contenuto e le conclusioni dei considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Lituania

1.1 Valore normale

(7) Il denunziante ha sostenuto che l'ammortamento e i costi delle attività di ricerca e sviluppo denunciati dall'unico produttore esportatore lituano erano troppo bassi, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione. I costi dichiarati sono stati comunque riesaminati e non sono risultati troppo bassi. L'argomentazione del denunziante è stata quindi respinta e sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio.

1.2 Prezzo all'esportazione e confronto

(8) Nessuna osservazione è stata fatta a questo proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio.

1.3 Margine di dumping

(9) Si conferma che il margine di dumping (1,3%) di cui al considerando 38 del regolamento provvisorio è un margine inferiore alla soglia minima.

2. Malaysia

2.1 Valore normale e prezzo all'esportazione

(10) In assenza di nuovi dati, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio.

2.2 Confronto

(11) Uno dei due produttori esportatori malesi ha preteso che il valore normale venisse corretto per tenere conto dell'assistenza successiva alla vendita. Tale richiesta è stata presa in considerazione ed è stata operata una correzione in tal senso. Si è inoltre ritenuto più opportuno utilizzare, per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di un produttore esportatore, lo stesso metodo (ovvero il tasso medio di cambio mensile) già applicato in fase provvisoria nel caso dell'altro produttore esportatore.

(12) Ad eccezione di quanto riferito sopra, le conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio vengono confermate.

2.3 Margine di dumping

(13) Tenendo in considerazione i cambiamenti di cui al considerando 11, i margini di dumping sono stati definitivamente fissati come segue:

- Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD: 0,7%,

- Chungwha Picture Tubes (M) SDN.BHD: 4,5%.

(14) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Malaysia, va osservato che i due sopracitati produttori esportatori rappresentano l'intero volume delle esportazioni del paese. Per determinare se il margine di dumping risultava *de minimis* anche a livello nazionale, è stata calcolata la media ponderata del margine di dumping nazionale ed è emerso che tale margine risultava in effetti *de minimis,* a causa della preponderanza delle esportazioni della Samsung rispetto a quelle della Chungwa. In considerazione del margine di dumping che è risultato *de minimis* anche a livello nazionale, del margine di dumping della Chungwha comunque contenuto e del limitato impatto complessivo delle importazioni originarie della Malaysia, si è concluso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiudere il procedimento senza adottare misure protettive nei confronti delle importazioni originarie della Malaysia.

3. Cina

(15) Dopo avere esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate, sono state confermate le consistenti pratiche di dumping da parte della Cina. Tuttavia, in considerazione delle conclusioni di cui al seguente considerando 35 sul volume *de minimis* delle importazioni originarie della Cina ed in considerazione della chiusura del procedimento relativo alla Cina (cfr. considerando 85 seguente) non si è ritenuto necessario determinare con esattezza l'entità del dumping.

4. India

(16) Si ricorda che nessun produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta. Le conclusioni sono quindi basate sui dati disponibili.

4.1 Valore normale

(17) Non è stata comunicata alcuna osservazione a tale proposito. Il valore normale è stato ricalcolato sulla base delle modifiche di cui al precedente considerando 11.

4.2 Prezzo all'esportazione e confronto

(18) Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio.

4.3 Margine di dumping

(19) Applicando le modifiche al valore normale citate al precedente considerando 17, il margine di dumping è stato ricalcolato. Il risultato è il seguente:

- Tutte le società: 20,5%.

5. Corea

(20) Si ricorda che nessun produttore esportatore della Corea ha collaborato all'inchiesta. Le conclusioni sono quindi basate sui dati disponibili.

5.1 Valore normale

(21) Nessuna osservazione è stata ricevuta a tale riguardo. Il valore normale è stato ricalcolato, sulla base delle modifiche di cui al precedente considerando 11.

5.2 Valore all'esportazione e confronto

(22) Nessuna osservazione è stata comunicata a tale proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

5.3 Margine di dumping

(23) Applicando le modifiche al valore normale di al precedente considerando 17, il margine di dumping è stato ricalcolato. Il risultato è il seguente:

- Tutte le società: 19,7%.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(24) Poiché non sono state comunicate osservazioni a proposito della definizione di industria comunitaria, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo di TCC nella Comunità

(25) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i dati sul consumo che risultano dal regolamento provvisorio hanno dovuto essere corretti per integrare, in particolare, i dati disponibili relativi alle società che operano nella Comunità collegate ai produttori esportatori dei paesi interessati. I nuovi risultati hanno confermato un calo del consumo di TTC nella Comunità (cfr. considerando 45 del regolamento provvisorio). Tale calo ha assunto le seguenti proporzioni:

Tabella 1 Consumo di TTC nella Comunità

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Unità	6.717.805	5.882.421	4.992.089	4.954.292	4.704.257
Indice 1995 =100	*100*	*88*	*74*	*74*	*70*
Indice 1997= 100			*100*	*99*	*94*

Fonti: dati forniti dall'industria comunitaria e dagli operatori comunitari collegati ai produttori esportatori; EUROSTAT

(26) In generale, durante il periodo in esame, il mercato comunitario ha subito una flessione del 30% in termini di volume. La flessione maggiore è avvenuta tra il 1995 e il 1997 (-26%). Tuttavia, come risulta dalla tabella, a partire dal 1997 il consumo nella Comunità si è stabilizzato. Il consumo si è mantenuto agli stessi livelli nel 1997 e nel 1998, registrando un leggero calo del 5% durante il periodo dell'inchiesta (PI).

(27) Si rammenta che il calo maggiore del consumo comunitario è attribuibile al fatto che nella prima parte del periodo in esame una parte della produzione comunitaria di televisori a colori da 14 pollici (TVC) è stata trasferita in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) (cfr. considerando 46 del regolamento provvisorio). Gli effetti del trasferimento vengono esaminati nei successivi considerando da 63 a 65.

2. Importazioni di TTC nella Comunità provenienti dai paesi interessati

2.1 Lituania e Malaysia: margine di dumping *de minimis*

(28) L'inchiesta ha confermato che il margine di dumping fissato per la Lituania era inferiore alla soglia minima. Inoltre, come risulta dal precedente considerando 14, anche la media ponderata del margine di dumping fissata per la Malaysia risulta, in base agli ultimi calcoli, sotto la soglia minima.

2.2 Cina: importazioni trascurabili

(29) Un produttore operante in Cina ha affermato di essere l'unico produttore del paese e di avere venduto durante il PI una percentuale trascurabile di TTC destinati all'esportazione nella Comunità. Egli ha inoltre sostenuto che la discrepanza tra il volume delle sue vendite destinate alla Comunità e la cifra delle statistiche EUROSTAT sulle importazioni si giustifica col fatto che il codice CN utilizzato per i TTC in tali statistiche comprendeva anche altri TTC di dimensioni superiori o inferiori ai 14 pollici, ovvero TCC che non rientrano nel campo d'azione del presente procedimento. Nella stessa comunicazione, esso ha precisato che l'industria comunitaria aveva formato una joint venture con una società operante in Cina e che questo fatto potrebbe contribuire a spiegare la discrepanza.

(30) Esso ha inoltre affermato che il volume effettivo delle vendite destinate all'esportazione verso la Comunità era sotto la soglia minima, sulla base del fatto che il livello di consumo stabilito dalla Commissione a titolo provvisorio (vedi considerando da 41 a 44 del regolamento provvisorio) era estremamente impreciso. Esso ha infine richiesto che l'inchiesta nei confronti della Cina venisse chiusa.

(31) Per esaminare le richieste di cui sopra, la Commissione ha esaminato le statistiche sulle esportazioni cinesi, ha raccolto informazioni presso la delegazione dell'Unione europea in Cina e ha analizzato i dati presentati dall'industria comunitaria.

(32) Secondo le statistiche di fonte cinese, il volume delle esportazioni verso la Comunità era ancora maggiore di quello presente nelle statistiche EUROSTAT. Ciò può tuttavia essere spiegato con il fatto che le statistiche in questione riguardavano diversi tipi di TTC, compresi tipi che non rientrano nel procedimento in esame.

(33) L'industria comunitaria ha fornito le informazioni richieste a proposito della joint venture che aveva formato in Cina. È così emerso che tale joint venture non produceva articoli classificabili al codice CN in questione, ma altre componenti (display components). Per quanto riguarda la discrepanza tra le statistiche EUROSTAT sulle importazioni e le cifre sull'importazione dichiarate del produttore esportatore cinese, va osservato che, come ricordato sopra, i dati a disposizione non escludono che TTC diversi dal prodotto in questione siano stati esportati dalla Cina alla Comunità.

(34) L'inchiesta non ha inoltre individuato nessun altro esportatore cinese del prodotto in questione, a parte la società sopracitata.

(35) Sulla base di tali considerazioni e in virtù del fatto che (a) il volume delle importazioni dalla Cina è notevolmente diminuito durante il periodo in esame (-83%), (b) il codice CN del prodotto in questione comprende anche prodotti che non rientrano nel presente procedimento e che quindi le statistiche EUROSTAT sulle importazioni non riflettono necessariamente in maniera fedele le importazioni dalla Cina del prodotto in questione, (c) il volume delle importazioni dichiarato dal produttore cinese nella sua risposta al questionario risultava inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e (d) non esistono informazioni che indichino che il produttore cinese in questione non sia l'unico produttore cinese a vendere il prodotto in questione verso la Comunità, si è ritenuto opportuno considerare la quota di mercato delle importazioni cinesi inferiore alla soglia minima.

2.3 India e Corea

(36) Ne consegue che, considerate le conclusioni relative alla Lituania e alla Malaysia di cui al precedente considerando 28, e quelle relative alla Cina di cui al precedente considerando 35, solamente le importazioni dagli altri due paesi, l'India e la Corea, sono state analizzate nella valutazione del pregiudizio che segue. Ad esse si farà qui di seguito riferimento definendole importazioni dai "paesi interessati".

2.4 Valutazione cumulativa delle importazioni

2.4.1 Volume delle importazioni

(37) I volumi delle importazioni originarie dei paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2 Volumi delle importazioni dai paesi interessati verso la Comunità

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Totale unità	806.188	318.471	126.559	483.361	494.254
Indice 1995 =100	*100*	*40*	*16*	*60*	*61*
Indice 1997 = 100			*100*	*382*	*391*

Fonte: EUROSTAT

(38) Complessivamente, nel periodo in questione il volume delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 39%. La tabella 2 evidenzia che le importazioni oggetto di dumping sono diminuite tra il 1995 e il 1997 (-84%) per poi aumentare significativamente dal 1997 al PI (+291%).

2.4.2 Quota di mercato delle importazioni

(39) Considerati i nuovi dati relativi al consumo, la quota di mercato occupata dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nella Comunità ha registrato l'andamento seguente:

Tabella 3 Quota di mercato delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
	12,0%	5,4%	2,5%	9,8%	10,5%
Indice 1995 = 100	*100*	*45*	*21*	*81*	*88*
Indice 1997= 100			*100*	*385*	*414*

Fonte: risposte dell'industria comunitaria al questionario e EUROSTAT

(40) La tabella 3 evidenzia che la quota di mercato è diminuita nel periodo tra il 1995 e il 1997 del 9,5%, ma è aumentata dell'8% tra il 1997 e il PI.

2.4.3 Prezzo medio delle importazioni

(41) Sulla base delle conclusioni di cui al considerando 55 del regolamento provvisorio, il prezzo medio delle importazioni di TTC originarie dell'India, della Malaysia, della Cina e della Corea già evidenziava una tendenza al ribasso (11% nel periodo in questione e 19% nel periodo tra il 1997 e il PI). Dopo l'esclusione di Malaysia e Cina, tale tendenza si è rivelata ancora più pronunciata:

Tabella 4 Prezzi medi delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
- ECU/unità	39,36	42,15	45,27	34,85	31,85
Indice 1995 =100	*100*	*107*	*115*	*89*	*81*
Indice 1997= 100			*100*	*77*	*70*

Fonte: EUROSTAT

Dal 1995 al PI i prezzi di vendita sul mercato comunitario praticati dai produttori esportatori in oggetto sono diminuiti del 19%. La tendenza al ribasso è stata ancora più marcata nel periodo tra il 1997 e il PI, in cui il prezzo medio delle importazioni è calato del 30%. Tale situazione si è verificata in concomitanza con un aumento del volume delle importazioni del 291%.

Inoltre, tra il 1997 e il PI il prezzo medio delle importazioni è diminuito molto di più (-30%) del prezzo medio dell'industria comunitaria (-19%).

2.5 Sottoquotazione dei prezzi

(42) Poiché tale analisi delle importazioni dai paesi interessati non ha alcun impatto sulla sottoquotazione dei prezzi, le conclusioni relative a India e Corea di cui al considerando 59 del regolamento provvisorio vengono confermate. Il confronto ha rivelato che i margini medi di sottoquotazione dei prezzi, espressi come percentuale dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria, sono del 14,7% per l'India e del 10,8% per la Corea.

2.6 Conclusione

(43) Sulla base dei fatti e delle considerazioni sopraesposti, è emerso che l'andamento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati si può suddividere in due fasi distinte. Tra il 1995 e il 1997, le importazioni sono diminuite in maniera significativa. Tuttavia, nel periodo tra il 1997 e il PI, esse hanno ampiamente recuperato, aumentando del 291%. Anche la quota di mercato ha registrato un andamento simile. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è diminuita del 9,5% tra il 1995 e il 1997, ma è aumentata dell'8% tra il 1997 e il PI. Analogamente, i prezzi all'importazione, che sono aumentati del 15% fino al 1997, sono successivamente diminuiti del 30%.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

(44) Non sono state ricevute osservazioni a proposito dell'analisi provvisoria del pregiudizio, secondo la quale la maggior parte degli indicatori economici relativi all'industria comunitaria hanno evidenziato una tendenza marcatamente negativa (considerando da 60 a 69 e da 72 a 79 del regolamento provvisorio). Tuttavia, soprattutto in vista dei nuovi dati sul consumo comunitario, gli indicatori della situazione dell'industria comunitaria vengono ripresentati qui di seguito.

Va osservato che la tendenza negativa degli indicatori economici che riguardano l'industria comunitaria è stata particolarmente significativa tra il 1997 e il PI.

Come risulta dal considerando 60 del regolamento provvisorio, considerato che l'industria comunitaria è costituita da un solo un produttore, i dati relativi all'industria comunitaria sono stati espressi sotto forma di indice per garantire la riservatezza dei dati forniti, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. Va inoltre notato che sono stati esaminati tutti gli indicatori elencati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Qui di seguito vengono descritti quelli pertinenti.

3.1 Produzione

(45) Si rammenta che nel periodo in questione la produzione di TTC dell'industria comunitaria è aumentata del 9% (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio). L'industria comunitaria ha mantenuto la produzione di TTC all'interno della Comunità anche quando la produzione di TVC è stata trasferita in alcuni PECO.

3.2 Volume delle vendite, prezzo medio delle vendite e redditività

(46) Si rammenta che durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha perso il 55% e tra il 1997 il PI il 26% (cfr. considerando 66 del regolamento provvisorio). Nello stesso periodo, il consumo è diminuito del 30% e del 6% rispettivamente. Il maggior calo del consumo è avvenuto tra il 1995 e il 1997 (26%), nel periodo in cui una parte della produzione di TVC è stata trasferita dalla Comunità ad alcuni PECO. Dal 1997 al PI il consumo è rimasto fondamentalmente stabile. Ne consegue che il calo delle vendite dell'industria comunitaria è stato molto maggiore del calo del consumo.

(47) Come risulta dal considerando 68 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che i prezzi praticati dall'industria comunitaria agli acquirenti non collegati è diminuito del 21% nel periodo in esame. Il calo maggiore è avvenuto tra il 1997 e il PI (-19%), mentre i prezzi sono rimasti stabili dal 1995 al 1997. Il calo più ingente dei prezzi dell'industria comunitaria è quindi avvenuto nel momento in cui il consumo era relativamente stabile (calo del 6% tra il 1997 e il PI). Essi sono invece rimasti stabili quando il consumo è diminuito in maniera significativa (-26% tra 1995 e 1997).

(48) Inoltre, la redditività dell'industria comunitaria è risultata negativa. Come risulta dal considerando 75 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame sono stati persi circa 4 punti percentuali di utile.

3.3 Quota di mercato nella Comunità

(49) Sulla base dei nuovi dati sul consumo, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha registrato l'andamento seguente:

Tabella 5 Quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Indice 1995 = 100	*100*	*107*	*83*	*64*	*65*
Indice 1997= 100			*100*	*77*	*78*

Fonte: risposta dell'industria comunitaria al questionario e EUROSTAT

(50) L'industria comunitaria ha perso il 15,5% di quota di mercato nel periodo in esame e non il 6% come determinato provvisoriamente (cfr. considerando 71 del regolamento provvisorio). Il calo maggiore di quota di mercato (-7,9%) è avvenuto tra il 1997 e il PI, quando le importazioni oggetto di dumping sono aumentate (+291%) e hanno conquistato una notevole fetta di mercato (+8%).

4. Conclusioni sul pregiudizio

(51) Si rammenta che durante il periodo in esame i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 21%, che la redditività è stata negativa (perdita di 4 punti percentuali di profitto), il volume delle vendite è diminuito del 55% (cfr. considerando 81 del regolamento provvisorio), e la quota di mercato è diminuita del 15,5%. Il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping, che nel periodo in esame è sempre stato inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria, è stato più basso del 12% rispetto al prezzo medio dell'industria comunitaria durante il PI.

(52) Il volume delle importazioni oggetto di dumping è diminuito in maniera significativa tra il 1995 e il 1997 per poi aumentare del 291% tra il 1997 e il PI. Tale aumento è coinciso con un calo del consumo del 6% tra il 1997 e il PI. Per quanto riguarda il prezzo all'importazione medio, va notato che tra il 1995 e il 1997 è stato registrato un aumento del 15%, seguito da una diminuzione del 30% tra il 1997 e il PI.

(53) L'approfondimento dell'inchiesta ha confermato che la situazione economica dell'industria comunitaria si è deteriorata, soprattutto tra il 1997 e il PI, in concomitanza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping. In tale periodo la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 15% (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) e i prezzi di vendita del 19%. Anche la redditività ha subito una contrazione e l'occupazione è calata del 13%.

(54) Alla luce di quanto precede, in particolar modo la diminuzione dei prezzi di vendita e della redditività, viene confermata la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

(55) In conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è stabilito se il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

(56) È stata inoltre esaminata l'incidenza di fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, per evitare che il pregiudizio causato da tali fattori non venisse erroneamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(57) Dopo l'esclusione della Malaysia e della Cina, il volume delle importazioni oggetto di dumping dal 1997 al PI è risultato molto maggiore (+291%). La quota di mercato di tali importazioni è aumentata dell'8%. L'aumento delle importazioni è coinciso con un periodo di stabilizzazione dei consumi. Contemporaneamente, si sono verificate la diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria (-26%) e la diminuzione della sua quota di mercato (-7,9%).

(58) I prezzi praticati dai paesi interessati nel mercato comunitario sono diminuiti del 19% nel periodo in esame. Il calo più drastico è avvenuto tra il 1997 e il PI (-30%). Nel periodo in esame i prezzi dell'industria comunitaria sono invece diminuiti del 21%. Il calo maggiore si è verificato tra il 1997 e il PI (-19%). La sottoquotazione media dei prezzi durante il PI è stata del 12%. Questi fattori sono responsabili del calo della redditività dell'industria comunitaria, che ha perso fino al 4% di utile.

(59) Sulla base di quanto precede, risulta esserci un'evidente coincidenza temporale, in particolare a partire dal 1997, tra il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e il massiccio aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dai paesi interessati. Effettivamente, di fronte all'abbondanza di importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, l'industria comunitaria ha cominciato a perdere sia in termini di volume delle vendite che di quota di mercato e si è vista costretta ad adeguarsi alla tendenza al ribasso dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping.

(60) I fatti e le considerazioni di cui sopra dimostrano che le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo hanno avuto gravi ripercussioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato, il volume delle vendite, e la redditività e che hanno causato un grave pregiudizio.

3. Andamento del consumo

(61) È stato affermato che il pregiudizio all'industria comunitaria è stato principalmente causato dal calo drastico del consumo, a sua volta un effetto del declino generale del mercato. L'inchiesta ha effettivamente dimostrato che il consumo è diminuito nel periodo in questione. Il mercato comunitario ha subito una flessione del 30% in termini di volume nel periodo in esame e del 6% dal 1997 al PI.

(62) L'inchiesta più approfondita ha tuttavia rivelato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è l'effetto di un mercato generalmente in crisi. È emerso infatti che ciò che sembrava essere indice di un mercato in crisi era in realtà l'effetto del trasferimento della produzione di TVC ad alcuni PECO (cfr. considerando da 63 a 65). Poiché il consumo comunitario di TVC, il prodotto finale che incorpora i TTC, è addirittura aumentato nel periodo in esame (cfr. considerando 66 e 67), una tale tendenza del consumo non può essere associata con il calo dei prezzi. Va infine notato che la maggior parte degli indicatori economici che riguardano l'industria comunitaria hanno cominciato a manifestare una marcata tendenza al ribasso in un momento in cui il consumo si era stabilizzato (cfr. considerando da 69 a 71), ovvero a partire dal 1997.

3.1 Effetto del trasferimento

(63) Sulla base delle informazioni disponibili, il processo di trasferimento della produzione di TVC a certi PECO è avvenuto nella prima parte del periodo in esame. Gli effetti di tale operazione sono stati il calo del consumo di TTC nella Comunità e l'aumento dell'esportazione di TTC per soddisfare il fabbisogno delle nuove sedi di produzione.

(64) Da quanto precede si evince che il calo del consumo di TTC non ha in realtà causato una diminuzione generale della domanda del prodotto in esame, accompagnato dal conseguente effetto negativo sui prezzi di vendita, ma semplicemente un cambiamento della localizzazione geografica dei consumatori. Se il trasferimento della produzione di TVC nei PECO può spiegare in larga misura il calo del consumo di TTC nella

Comunità, tra i suoi effetti non c'è certamente stato il calo generale della domanda del prodotto.

(65) Si è quindi concluso che il deterioramento dei prezzi di vendita che è emerso dall'inchiesta sul mercato comunitario, in particolare a partire dal 1997, e il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria non si possono spiegare con la generale debolezza del mercato relativo al prodotto in questione.

3.2 Consumo di TVC nella Comunità

(66) Considerato quanto precede, per avere il quadro completo della situazione e per capire il calo del consumo comunitario di TTC nel periodo in esame, si è analizzato l'andamento del consumo di TTC dal 1995 al 1998. In effetti, poiché i TTC sono impiegati nella fabbricazione delle TVC, l'analisi del consumo comunitario di TTC completa l'analisi del mercato comunitario dei TTC.

Tabella 6 Consumo di TTC nella Comunità

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Unità	8.292.391	8.070.930	8.342.555	9.276.425	Dati non disponibili
Indice	*100*	*97*	*101*	*111*	

Fonte: dati di una ricerca di mercato sulle TVC e EUROSTAT

(67) La tabella mostra chiaramente che la domanda comunitaria di TVC è aumentata nel periodo in questione e soprattutto negli anni 1997 e 1998.

(68) Da quanto precede si può legittimamente concludere che l'andamento negativo del consumo di TTC nella Comunità non dipende da un calo generale della domanda di TVC, poiché tale domanda è aumentata di circa l'11% tra 1995 e 1998. Il trasferimento della produzione non può quindi nascondere il fatto che la domanda di TVC è continuata ad aumentare nella Comunità, segno che il prodotto in questione non si può considerare superato.

3.3 Andamento del consumo a partire dal 1997

(69) Come risulta dalla Tabella 1 e dal precedente considerando 26, il calo maggiore del consumo di TTC nella Comunità si è verificato tra il 1995 e il 1997 (-26%). Dal quel momento in poi, tuttavia, si è registrato un andamento del consumo piuttosto stabile.

(70) L'analisi più approfondita ha rivelato che i prezzi praticati dall'industria comunitaria si sono mantenuti stabili mentre il consumo è decisamente diminuito (-26% tra 1995 e 1997) e che la più rilevante diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria si è verificata in un periodo in cui il consumo era relativamente stabile (diminuzione del 6% tra il 1997 e il PI). Inoltre, la situazione economica della Comunità si è particolarmente deteriorata tra il 1997 e il PI, quando si è verificata l'impennata delle importazioni oggetto di dumping (+291% del volume delle importazioni e +8% di quota di mercato), mentre le vendite dell'industria comunitaria subivano una contrazione del 26% e la quota di mercato dell'industria comunitaria perdeva il 7,9%. Come evidenziato sopra, nello stesso periodo il prezzo medio unitario di TTC

praticato dall'industria comunitaria a clienti indipendenti diminuiva del 19%, la produzione del 15% e la redditività di circa 4 punti percentuali. Va infine osservato che il costo della produzione dell'industria comunitaria non è aumentato durante il periodo della diminuzione delle vendite. Al contrario, tra il 1997 e il PI si è verificata una riduzione dei costi di produzione di più del 10%.

(71) Da quanto precede, si può concludere che l'andamento del consumo di TTC nella Comunità non può spiegare il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria e l'aumento significativo sia del volume delle importazioni che della quota di mercato delle importazioni di TTC dai paesi interessati, particolarmente nel periodo tra il 1997 e il PI.

4. Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi

(72) Le cifre alla voce "Totale" della tabella seguente comprendono le importazioni da tutti i paesi a parte India e Corea:

Tabella 7 Importazioni da altri paesi terzi

	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Lituania	438.051	549.112	357.202	408.607	373.510
Malaysia	742.235	500.531	271.838	525.015	544.397
Singapore	678.752	814.216	984.267	729.387	480.032
Altri	1.096.695	802.426	997.232	676.018	467.133
Totale altri paesi terzi	2.955.733	2.666.285	2.610.539	2.339.027	1.865.072
Indice 1995 =100	*100*	*90*	*88*	*79*	*63*
Indice 1997 = 100			*100*	*90*	*71*

Fonte: EUROSTAT

Durante il PI, la Lituania, la Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori verso la Comunità all'interno di questo gruppo. Come indicato al considerando 35, le importazioni dalla Cina sono state inferiori alla soglia minima.

(73) Il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita del 37% nel periodo in esame, a fronte di una diminuzione del consumo pari al 30%. Tra il 1997 e il PI, le stesse importazioni sono diminuite del 29% mentre il consumo è diminuito solo del 6%.

(74) L'inchiesta ha rivelato che durante il PI i prezzi applicati alla Comunità da parte della maggior parte degli operatori situati negli altri paesi terzi sono stati maggiori di quelli praticati sul mercato comunitario dai paesi interessati. L'andamento di tali prezzi, sulla base dei dati EUROSTAT, è stato il seguente:

Tabella 8 - Prezzi delle importazioni

ECU/unità	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**PI**
Lituania	34,97	36,96	38,88	35,40	27,36
Malaysia	44,59	41,68	45,65	43,92	35,53
Singapore	43,61	41,18	42,63	41,78	40,35
Prezzi medi delle importazioni	41,46	42,32	42,98	39,94	37,54
Indice 1995 =100	*100*	*102*	*104*	*96*	*91*
Indice 1997= 100			*100*	*93*	*87*

Fonte: EUROSTAT

(75) La tabella 8 rivela che i prezzi delle importazioni da Singapore sono stati, durante il PI, superiori al livello dei prezzi dell'industria comunitaria e che i prezzi dei TTC applicati dagli altri paesi terzi sono stati molto diversi tra loro. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono stati simili a quelli praticati dall'industria comunitaria mentre quelli della Lituania sono risultati inferiori. Sulla base di tali dati, non si può escludere con sicurezza che le importazioni da alcuni paesi terzi abbiano avuto ripercussioni negative sulla situazione economica della Comunità.

5. Conclusioni sui nessi di causalità

(76) In conclusione, non si può escludere che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, in particolare le importazioni dalla Lituania, possano avere contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, tali fattori non possono spezzare il nesso causale tra il pregiudizio determinato e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, soprattutto alla luce della quota di mercato di queste ultime.

(77) Tale conclusione è ampiamente illustrata dall'andamento sostanzialmente negativo della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare tra il 1997 e il PI. In tale periodo le importazioni dai paesi interessati hanno subito un'impennata (+291%) mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha perso il 26%. Contemporaneamente, l'industria comunitaria ha perso il 7,9% della sua quota di mercato (mentre i paesi interessati hanno guadagnato l'8%), i suoi prezzi medi sono diminuiti del 19%, la produzione del 15% e la redditività di circa il 4%. Infine, durante il PI è stato riscontrata una significativa sottoquotazione dei prezzi.

(78) Il comportamento dei produttori esportatori dei paesi interessati ha avuto gravi conseguenze negative sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Si conferma pertanto che tali importazioni, prese separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

(79) Va notato che nonostante il sopracitato trasferimento della produzione di TVC, una parte significativa di TVC vengono ancora prodotte nella Comunità. In effetti, l'aumento della domanda di TVC indica che il prodotto in questione non è un prodotto obsoleto. Va inoltre osservato che l'industria comunitaria è ancora vitale, come risulta dal processo di razionalizzazione che ha intrapreso. L'industria comunitaria ha razionalizzato e potenziato la propria produttività negli ultimi anni, cercando, con successo, di abbassare i costi di produzione e aumentare la propria competitività sul mercato. Si ritiene che in assenza di misure antidumping, i prezzi dell'industria comunitaria continuerebbero a scendere, una eventualità che potrebbe portare alla chiusura degli impianti di produzione di TVC nella Comunità e quindi ad un ulteriore calo dell'occupazione.

2. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

(80) Poiché dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio non sono giunte alcune osservazioni sugli eventuali danni che le misure antidumping potrebbero arrecare alle attività degli importatori e degli utilizzatori, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

3. Conclusione

(81) Sulla base di quanto precede, si è concluso che non ci sono motivi convincenti contro l'istituzione di misure antidumping relative alle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India e dalla Corea.

H. DISPOSIZIONE FINALE

(82) In considerazione delle conclusioni relative a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, si ritiene che si debbano istituire misure antidumping definitive al fine di evitare che le importazioni oggetto di dumping provenienti da India e Corea causino all'industria comunitaria un ulteriore pregiudizio.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(83) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato con lo stesso metodo descritto al considerando 116 del regolamento provvisorio. In questo modo si è stabilito un livello dei prezzi non pregiudizievole, che consenta all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e realizzare il margine di profitto ragionevole che essa potrebbe ottenere in assenza delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

2. Forma e livello del dazio definitivo

(84) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché i margini di pregiudizio si sono rivelati più alti dei margini di dumping di tutti i produttori esportatori in questione, il dazio definitivo dovrebbe essere fissato al livello di questi ultimi.

3. Chiusura del procedimento

(85) Alla luce delle conclusioni sulle importazioni provenienti dalla Lituania, dalla Malaysia (margini di dumping *de minimis*) e dalla Cina (quota di mercato *de minimis*) il procedimento relativo a tali paesi dovrebbe essere chiuso.

I. RISCOSSIONE E LIBERAZIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(86) In considerazione dell'ampiezza dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori di India e Corea, e della gravità del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria, è necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 siano riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi imposti.

(87) In considerazione della chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Malaysia e della Cina, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni provenienti da tali paesi ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 verranno liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva dello schermo misurata in linea retta) superiore a 33 cm, ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con un passo (cioè la distanza tra due linee dello stesso colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm, originarie dell'India e della Repubblica di Corea, classificabili al codice CN ex 8540 11 11 (codice TARIC 8540 11 11 * 94).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Paese	Aliquota del dazio (%)
India	20,5
Repubblica di Corea	19,7

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento relativo alle importazioni di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori, definiti all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Lituania, della Malaysia e della Repubblica popolare cinese saranno chiusi.

Articolo 3

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione saranno riscossi in ragione dell'aliquota di dazio istituita in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie della Malaysia e della Repubblica popolare cinese ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione saranno liberati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente